Conto corrente con la Poste

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — ROMA - Venerdì, 28 marzo 1930 - ANNO VIII — **Numero 74**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**120**	**70**	**50**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**240**	**140**	**100**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	**80**	**50**	**35**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**160**	**100**	**70**

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **50** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la III Esposizione biennale ligure di floricoltura e delle industrie derivate ed annesse, in Ventimiglia.

Con decreto 28 febbraio 1930-VIII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1930 al registro n. 3 Finanze, foglio n. 124, la Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Imperia è stata autorizzata a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la III Esposizione biennale ligure di floricoltura e delle industrie derivate ed annesse, che avrà luogo in Ventimiglia nel mese di marzo 1930-VIII.

(1904)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **482.**

LEGGE 20 marzo 1930, n. **206.**
Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale delle corporazioni, istituito con i Regi decreti 2 luglio 1926, n. 1131, e 14 luglio 1927, n. 1347, sono modificati secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Organi del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 2.

Sono organi del Consiglio nazionale delle corporazioni:
a) le Sezioni e le Sottosezioni;
b) le Commissioni speciali permanenti;
c) l'Assemblea generale;
d) il Comitato corporativo centrale.

Art. 3.

La presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni, in tutti i suoi organi, spetta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, che convoca il Consiglio secondo necessità.

In sua vece, e per sua delega, può essere esercitata dal Ministro per le corporazioni.

Le adunanze delle sezioni e sottosezioni anche riunite e delle Commissioni speciali permanenti, quando non lo siano direttamente dal Capo del Governo o dal Ministro per le corporazioni, sono presiedute dai Sottosegretari di Stato per le corporazioni salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento alla presente legge.

Il direttore generale delle corporazioni è il segretario generale del Consiglio.

Art. 4.

Il Consiglio nazionale delle corporazioni si compone di sette sezioni:

1° Sezione delle professioni libere e delle arti, divisa in due sottosezioni: una per le professioni e una per le arti;

2° Sezione dell'industria e dell'artigianato, divisa in due sottosezioni: una per l'industria ed una per l'artigianato;

3° Sezione dell'agricoltura;

4° Sezione del commercio;

5° Sezione dei trasporti terrestri e della navigazione interna;

6° Sezione dei trasporti marittimi ed aerei, divisa in due sottosezioni: una per i trasporti marittimi ed una per i trasporti aerei;

7° Sezione delle banche.

La loro costituzione ordinaria è fissata nella tabella annessa alla presente legge, che può essere modificata con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, sentito il parere dell'assemblea generale del Consiglio.

Le sottosezioni, nelle materie di loro esclusiva pertinenza, hanno gli stessi poteri delle sezioni e possono funzionare separatamente da queste.

Se l'oggetto della deliberazione sia di comune interesse ad alcune di dette sezioni o sottosezioni, esse possono essere convocate congiuntamente in numero di due o più, come sezioni riunite.

Nei casi previsti dal regolamento le sezioni riunite possono esser convocate anche con la partecipazione delle sole rappresentanze dei datori di lavoro o dei lavoratori.

Art. 5.

Quando l'oggetto della deliberazione interessa l'intero ordinamento sindacale e corporativo dello Stato e nei casi tassativamente prescritti dalla presente legge, le sezioni del Consiglio sono convocate in assemblea generale.

Fanno parte di questa, oltre il Ministro per le corporazioni, il Ministro per l'interno, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il Segretario del Partito Nazionale Fascista, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni e tutti i rappresentanti designati dalle Confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per le corrispondenti sezioni.

Delle altre rappresentanze permanenti nelle sezioni partecipano all'assemblea:

a) per la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, il presidente della Confederazione, e, rispettivamente, dieci e quattro rappresentanti dei Sindacati nazionali di categoria dei professionisti e degli artisti nelle sottosezioni delle professioni libere e delle arti, designati dalla Confederazione suddetta nei modi stabiliti dal regolamento;

b) per l'Ente nazionale della cooperazione, il presidente dell'Ente ed altri due rappresentanti, designati dall'Ente medesimo tra gli appartenenti alle sezioni.

Fanno parte, inoltre, dell'assemblea generale:

1° i vice segretari e un componente del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, designato dal Segretario del Partito;

2° i direttori generali del Ministero delle corporazioni;

3° i direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4° il presidente dell'Opera nazionale del dopolavoro;

5° il presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

6° il presidente dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra;

7° il presidente dell'Associazione nazionale dei combattenti;

8° un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, designato dall'Associazione medesima;

9° due rappresentanti delle altre associazioni autorizzate a norma dell'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130, designati d'accordo dalle associazioni stesse o, in difetto, dal Ministro per le corporazioni;

10° dieci persone particolarmente competenti nelle questioni di organizzazione sindacale, diritto ed economia corporativa, altre attività e discipline tecnico-giuridiche interessanti la produzione, designate dal Ministro per le corporazioni.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono essere apportate varianti ed aggiunte all'elenco dei membri di diritto indicati nel precedente comma.

Art. 6.

Per la trattazione di singole materie di carattere generale e di ordine prevalentemente tecnico, escluse, comunque, quelle indicate nei successivi articoli 11 e 12, con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, possono essere in seno al Consiglio nazionale istituite delle Commissioni speciali permanenti composte di persone appartenenti all'assemblea generale. I decreti fissano la composizione di dette Commissioni e i limiti della loro competenza in confronto di quella dell'assemblea generale e delle sezioni.

Art. 7.

Sulle materie già sottoposte al parere delle sezioni e delle Commissioni speciali permanenti può essere sempre sentita l'assemblea generale.

Le norme formate e gli accordi ratificati dalle sezioni ai sensi dell'art. 12 sono comunicati, prima di ogni altro provvedimento, all'assemblea generale, che può fare i rilievi di forma e di merito che ritenga opportuni.

Designazione e nomina dei membri del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 8.

La designazione dei rappresentanti nel Consiglio nazionale delle corporazioni, da parte degli enti sindacali e delle altre associazioni ed organizzazioni indicate nell'art. 5 e nella tabella allegata alla presente legge, è fatta dai rispettivi organi collegiali deliberanti di grado superiore, costituiti e convocati a termini degli statuti, o da chi — a termini degli statuti medesimi — ne esercita legittimamente i poteri.

La qualità di membro del Consiglio nazionale delle corporazioni è riconosciuta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo.

Colla stessa procedura essa viene revocata nei casi preveduti dalla presente legge e dal regolamento.

Nell'atto in cui assumono il loro ufficio, i membri del Consiglio nazionale delle corporazioni prestano giuramento colle forme dal regolamento stabilite.

I membri del Consiglio nazionale delle corporazioni, che non sono tali di diritto a cagione di altre loro funzioni, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 9.

Per essere designato membro del Consiglio nazionale delle corporazioni, ai sensi del primo capoverso dell'articolo precedente, occorrono i requisiti tutti fissati dalla legge elettorale politica per l'eleggibilità a deputato.

La sopravvenuta mancanza dei requisiti indicati nel precedente comma è causa di revoca del mandato.

Attribuzioni del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale delle corporazioni è chiamato a dare pareri sulle particolari seguenti materie:

1° attuazione ed integrazione dei principî contenuti nella Carta del lavoro secondo gli sviluppi del sistema corporativo e le esigenze della produzione nazionale;

2° proposte di legge ed emanazione di norme ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, quando abbiano ad oggetto la disciplina della produzione e del lavoro;

3° tutela degli interessi di categoria per parte delle associazioni sindacali ed esercizio delle funzioni di interesse pubblico loro delegate dallo Stato a norma della dichiarazione III della Carta del lavoro;

4° attività assistenziale delle associazioni sindacali, a sensi dell'art. 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e della dichiarazione VIII della Carta del lavoro, esercitata direttamente o a mezzo di enti che operano sotto la loro vigilanza e controllo, con particolare riguardo alla osservanza dei principî contenuti nella legislazione sindacale e nella Carta del lavoro circa l'iniziativa privata e la libertà di gestione delle aziende;

5° attività degli organi ed istituti corporativi ai fini dell'incremento, del coordinamento e del perfezionamento della produzione, della cultura e dell'arte nazionale, ai sensi dell'art. 44, lettera *b*), del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e delle dichiarazioni VI e VIII della Carta del lavoro;

6° rapporti fra le diverse associazioni sindacali, enti loro complementari, organi ed istituti corporativi nell'esercizio delle attività indicate nel precedente paragrafo;

7° coordinamento dell'attività assistenziale demandata alle associazioni sindacali con quella delle Opere nazionali a termini dell'art. 19 del R. decreto 1° luglio 1926, numero 1130, e con quella delle altre Opere assistenziali, promosse o svolte da enti parastatali o dal Partito Nazionale Fascista o da privati;

8° questioni relative all'inquadramento sindacale delle varie categorie professionali;

9° riconoscimento delle associazioni sindacali ai sensi dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563; revoca del riconoscimento ai sensi dell'art. 9 della legge stessa e revoca della delega, fatta, coi decreti di riconoscimento, alle associazioni sindacali di grado superiore per l'esercizio della vigilanza e tutela sulle associazioni di grado inferiore a norma del primo capoverso dell'art. 37 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

10° autorizzazione al riconoscimento di altre Confederazioni nazionali oltre quelle previste dall'art. 41 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

11° ricorsi presentati in ultima istanza al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'art. 9 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contro il rifiuto di ammissione in una associazione legalmente riconosciuta o contro l'espulsione o altra forma di esclusione da questa, e ricorsi contro il rifiuto d'ammissione di una associazione di grado inferiore in una associazione di grado superiore e contro l'esclusione di una associazione di grado inferiore da una di grado superiore ai sensi dell'art. 33 del Regio decreto succitato;

12° direttive per la formazione dei bilanci delle associazioni sindacali;

13° coordinamento regionale e nazionale del collocamento dei prestatori d'opera ai sensi dell'art. 8 del R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, pei fini comuni a varie categorie di attività e in luogo delle corporazioni non costituite;

14° costituzione delle singole corporazioni ai sensi dell'art. 42 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

15° propaganda scientifica e popolare dei principî informatori dell'ordinamento corporativo;

16° disciplina delle contribuzioni sindacali.

In generale, il Consiglio nazionale delle corporazioni può essere chiamato a dar parere su qualsiasi questione che interessi la produzione nazionale. Il parere del Consiglio nazionale delle corporazioni non può, tuttavia, sostituire quello degli altri organi consultivi dello Stato, normalmente competenti, quando quest'ultimo sia obbligatorio a norma di legge.

La richiesta del parere al Consiglio nazionale delle corporazioni è obbligatoria:

a) nelle materie indicate al paragrafo 9, in sostituzione del parere del Consiglio di Stato prescritto dalle disposizioni di legge ivi richiamate, che restano in tal senso modificate;

b) nelle materie indicate al paragrafo 10;

c) nelle materie indicate al paragrafo 11, quando si tratti di ricorsi contro i rifiuti di ammissione o contro le esclusioni di associazioni di grado inferiore rispetto a quelle di grado superiore;

d) nelle materie indicate al paragrafo 14.

In questi casi il parere è sempre espresso dall'assemblea generale.

Art. 11.

Le associazioni sindacali di categoria, previa autorizzazione — a norma degli statuti — delle Federazioni o Confederazioni cui aderiscono, possono, ove le vigenti leggi non dispongano altrimenti, chiedere al Consiglio nazionale delle corporazioni la facoltà di determinare le tariffe per le prestazioni professionali dei propri rappresentati e di emanare regolamenti professionali con carattere obbligatorio per tutti gli appartenenti alla categoria.

La facoltà è conferita dal Consiglio nazionale delle corporazioni, riunito in assemblea generale, su proposta della sezione o sottosezione competente.

Le tariffe ed i regolamenti, autorizzati nei modi suddetti, sono sottoposti alla ratifica del Ministro per le corporazioni e diventano esecutivi con la loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni, effettuata a richiesta delle associazioni interessate.

Art. 12.

Il Consiglio nazionale delle corporazioni ha, inoltre, le seguenti funzioni:

1° formazione di norme per il coordinamento dell'attività assistenziale, esercitata dalle associazioni sindacali legalmente riconosciute, da enti complementari o da istituti corporativi;

2° formazione di norme per il coordinamento delle varie discipline dei rapporti di lavoro stabilite con contratti collettivi o negli altri modi equiparati ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e per il coordinamento di ogni altra attività normativa delle Corporazioni;

3° formazione di norme per il regolamento dei rapporti economici collettivi fra le varie categorie della produzione rappresentate da associazioni sindacali legalmente riconosciute.

L'esercizio delle funzioni indicate ai paragrafi 1° e 2° è conferito, caso per caso, al Consiglio, dal Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, e quello delle funzioni indicate al paragrafo 3° è conferito al Consiglio dalle associazioni interessate, previe le necessarie autorizzazioni a norma degli statuti, concordemente e coll'assenso del Capo del Governo.

Le associazioni medesime, nei modi sopraindicati, possono chiedere, altresì, al Consiglio, la ratifica di accordi intervenuti fra di essi sugli oggetti indicati nel primo comma del presente articolo. In tal caso, il Consiglio ha facoltà di subordinare la concessione della propria ratifica all'accoglimento di quelle modificazioni che ritenga necessarie.

Le norme formate e gli accordi ratificati dal Consiglio, secondo le disposizioni precedenti, diventano obbligatori rispetto alle associazioni ed ai singoli rappresentati delle categorie cui essi si riferiscono, in deroga alle disposizioni dell'art. 22, primo capoverso, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e con gli effetti previsti dagli articoli 10, quarto capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e 55 del Regio decreto succitato, quando sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni.

La pubblicazione può essere vietata con provvedimento, non impugnabile, del Capo del Governo.

Le controversie, relative all'applicazione di dette norme, sono di competenza della Magistratura del lavoro, secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 13.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le corporazioni, possono essere conferiti alle singole sezioni o sottosezioni del Consiglio le attribuzioni e i poteri propri delle Corporazioni contemplate dall'art. 3 della legge 3 aprile 1926, n. 563, in confronto del corrispondente ramo di produzione o di categorie d'impresa che vi appartengano, eccezion fatta, comunque, di quelle categorie d'imprese per le quali la Corporazione sia stata già costituita.

In tal caso, tuttavia, le funzioni conciliative, contemplate dall'art. 17 primo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'art. 44 lettera *a*) del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, vengono riservate al Ministero delle corporazioni che le esercita nei modi stabiliti dal successivo art. 19.

Art. 14.

Le sezioni e le sottosezioni del Consiglio esercitano, comunque, funzioni di collegamento rispetto alle Corporazioni istituite per le diverse categorie d'imprese del corrispondente ramo di produzione. Tali funzioni e modi di esercizio sono determinati con decreto del Capo del Governo.

Del Comitato corporativo centrale.

Art. 15.

In seno al Consiglio nazionale delle corporazioni è istituito il Comitato corporativo centrale.

Il Comitato corporativo centrale ha il cómpito di coordinare l'attività del Consiglio; di sostituire, nell'intervallo delle sue riunioni, l'assemblea generale per tutte le deliberazioni di urgenza, eccettuate, comunque, quelle contemplate nell'art. 12, e di dar pareri sulle questioni riflettenti gli orientamenti politici dell'azione sindacale rispetto ai problemi nazionali della produzione ed ai fini morali dell'ordinamento corporativo.

Art. 16.

Fanno parte del Comitato corporativo centrale, oltre il Ministro per le corporazioni, il Ministro per l'interno, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il Segretario del Partito Nazionale Fascista, i Sottosegretari di Stato alle corporazioni, i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei liberi esercenti una professione od un'arte, il presidente dell'Ente nazionale della cooperazione, il presidente del Patronato nazionale di assistenza sociale e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Disposizioni generali.

Art. 17.

Alle riunioni dei vari organi del Consiglio hanno facoltà di partecipare, con l'autorizzazione del Capo del Governo, i Ministri o i Sottosegretari di Stato dei Dicasteri interessati all'oggetto delle discussioni. Possono anche esservi chiamati, con provvedimento del presidente, i direttori generali dei Dicasteri medesimi.

In seno al Consiglio possono essere altresì chiamati, con le forme e pei fini stabiliti dal regolamento, dei consultori tecnici e i rappresentanti di associazioni sindacali di categoria.

Art. 18.

Il Capo del Governo può invitare ad assistere alle sedute dei vari organi del Consiglio, in qualità di osservatori, i rappresentanti di organizzazioni permanenti internazionali, cui l'Italia partecipi a mezzo di delegazioni nominate o autorizzate dal Governo del Re.

Art. 19.

Le funzioni di conciliazione delle controversie sindacali, demandate alle Corporazioni ai sensi dell'art. 17, primo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'art. 44 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, quando dette Corporazioni non siano costituite, sono esercitate direttamente dal Ministero delle corporazioni. L'esperimento del tentativo di conciliazione, presso il Ministero, dopo quello effettuato dalle competenti Confederazioni sindacali, è, nel caso suddetto, obbligatorio agli effetti previsti dal ricordato art. 17.

Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato a dare per Regio decreto tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato e l'organizzazione dei servizi del Consiglio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — GRANDI — DE BONO — ROCCO — MOSCONI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — GIULIANO — DI CROLLALANZA — ACERBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Tabella contenente la composizione delle Sezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni.

I.

SEZIONE DELLE PROFESSIONI LIBERE E DELLE ARTI.

A) Sottosezione delle professioni libere.

Designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti:

1. Il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.
2. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori.
3. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista dottori in scienze economiche e commerciali e dottori in scienze sociali.
4. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista ragionieri.
5. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista ingegneri.
6. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista architetti.
7. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista chimici.
8. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista geometri.
9. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista periti.
10. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista medici.
11. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista veterinari.
12. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista farmacisti.
13. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista notai.
14. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista giornalisti.
15. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista ostetriche.

B) Sottosezione delle arti.

Designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti:

1. Il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti.
2. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista autori e scrittori.
3. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista belle arti.
4. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista musicisti.
5. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista architetti.
6. Un rappresentante del Sindacato nazionale fascista giornalisti (1).

Designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana:

7. Un rappresentante della Federazione nazionale fascista dell'industria editoriale.
8. Un rappresentante dell'Associazione nazionale fascista editori di giornali.
9. Un rappresentante della Federazione nazionale fascista industria del teatro, cinematografo ed affini.
10. Un rappresentante della Federazione autonoma fascista delle Comunità artigiane d'Italia, designato dalla Federazione medesima.

(1) Il rappresentante del Sindacato nazionale fascista giornalisti nella Sottosezione delle arti, è scelto fra i giornalisti che esercitano la loro professione sotto il particolare aspetto di attività artistica-letteraria.

II.

SEZIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO.

A) Sottosezione dell'industria.

a) Il presidente della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

b) Sette rappresentanti designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, dei quali due rappresentanti dei dirigenti di aziende.

c) Il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

d) Sette rappresentanti degli impiegati ed operai dell'industria designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, dei quali due rappresentanti degli impiegati.

e) Due rappresentanti dell'Ente nazionale della cooperazione, designati dall'Ente medesimo.

B) Sottosezione dell'artigianato.

a) Il presidente della Federazione autonoma fascista delle Comunità artigiane d'Italia.

b) Due rappresentanti della Federazione autonoma fascista delle Comunità artigiane d'Italia, designati dalla Federazione medesima.

c) Il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

d) Due rappresentanti della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, designati dalla Confederazione medesima fra i rappresentanti designati per la Sottosezione dell'industria.

III.

SEZIONE DELL'AGRICOLTURA.

a) Il presidente della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori.

b) Sette rappresentanti designati dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, dei quali due rappresentanti dei dirigenti di azienda.

c) Il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura.

d) Sette rappresentanti degli impiegati ed operai dell'agricoltura designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, dei quali due rappresentanti dei tecnici agricoli.

e) Due rappresentanti dell'Ente nazionale della cooperazione, designati dall'Ente medesimo.

IV.

SEZIONE DEL COMMERCIO.

a) Il presidente della Confederazione nazionale fascista dei commercianti.
b) Sei rappresentanti designati dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, dei quali due rappresentanti dei dirigenti di azienda.
c) Il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.
d) Sei rappresentanti degli impiegati ed operai del commercio, designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.
e) Due rappresentanti dell'Ente nazionale della cooperazione, designati dall'Ente medesimo.

V.

SEZIONE DEI TRASPORTI MARITTIMI ED AEREI.

A) Sottosezione dei trasporti marittimi.

a) Il presidente della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.
b) Quattro rappresentanti designati dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, dei quali uno rappresentante dei dirigenti di azienda.
c) Il presidente della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.
d) Quattro rappresentanti della gente del mare designati dalla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, dei quali uno rappresentante dei comandanti e direttori di macchina.
e) Un rappresentante dell'Ente nazionale della cooperazione, designato dall'Ente medesimo.

B) Sottosezione dei trasporti aerei.

a) Il presidente della Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei.
b) Tre rappresentanti designati dalla Confederazione nazionale fascista imprese trasporti marittimi ed aerei, dei quali uno rappresentante dei dirigenti di azienda.
c) Il presidente della Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria.
d) Tre rappresentanti della gente dell'aria designati dalla Confederazione nazionale fascista della gente del mare e dell'aria, dei quali uno rappresentante dei piloti ed ufficiali di rotta.
e) Un rappresentante dell'Ente nazionale della cooperazione, designato dall'Ente medesimo (1).

(1) Il rappresentante dell'Ente nazionale della cooperazione nella Sottosezione dei trasporti aerei, può essere lo stesso designato per la Sottosezione dei trasporti marittimi.

VI.

SEZIONE DEI TRASPORTI TERRESTRI E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA.

a) Il presidente della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna.
b) Quattro rappresentanti designati dalla Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, dei quali uno rappresentante dei dirigenti di azienda.
c) Il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna.
d) Quattro rappresentanti degli impiegati ed operai dei trasporti terrestri e della navigazione interna, designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna.
e) Un rappresentante dell'Ente nazionale della cooperazione, designato dall'Ente medesimo.

VII.

SEZIONE DELLE BANCHE.

a) Il presidente della Confederazione generale bancaria fascista.
b) Quattro rappresentanti designati dalla Confederazione generale bancaria fascista, dei quali uno rappresentante dei dirigenti di banca.
c) Il presidente della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari.
d) Quattro rappresentanti degli impiegati bancari designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei bancari, dei quali uno rappresentante dei funzionari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
Bottai.

Numero di pubblicazione 483.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2473.
Modifiche allo statuto della Regia università di Pisa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, con cui venne approvato lo statuto della Regia università di Pisa;
Veduti i successivi Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225, e 20 settembre 1928, n. 2251, con i quali vennero apportate modificazioni allo statuto medesimo;
Vedute le nuove proposte presentate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo statuto della Regia università di Pisa, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225, e 20 settembre 1928, n. 2251, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

Art. 1. — Il comma secondo è sostituito con il seguente:
« Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza:
la Scuola di perfezionamento in studi corporativi;
la Scuola di perfezionamento per le carriere amministrative;

il Seminario per le scienze giuridiche e politiche ».

Nell'ultimo comma, nell'elenco delle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia, è aggiunta la « Scuola di perfezionamento in oculistica ».

Art. 31. — E' sostituito con il seguente:

« La Facoltà di giurisprudenza conferisce:

a) la laurea in giurisprudenza;

b) il diploma di perfezionamento in studi corporativi;

c) il diploma di perfezionamento in studi per le carriere amministrative ».

Art. 32. — Ai corsi di « Legislazione interna del lavoro e dell'economia » e di « Legislazione comparata del lavoro e dell'economia », di cui ai numeri 25 e 26, sono rispettivamente sostituiti quelli di « Diritto dell'economia e del lavoro » e di « Legislazione del lavoro ».

Art. 38. — E' sostituito con il seguente:

« E' annessa alla Facoltà giuridica una Scuola di perfezionamento in studi corporativi.

La Scuola ha per iscopo di perfezionare nelle speciali discipline, attinenti all'ordinamento corporativo italiano, e fornire la preparazione specifica per gli uffici direttivi dell'organizzazione corporativa.

Al termine del corso la Scuola conferisce uno speciale diploma ».

Art. 39. — Alla prima parola « Ogni » è sostituito l'articolo « La ».

Articoli da 40 a 45. — Sono sostituiti con i seguenti:

« Art. 40. — Alla Scuola possono iscriversi soltanto i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze economiche e sociali, in lettere e filosofia.

La Scuola funziona come Seminario per gli studenti della Facoltà di giurisprudenza ».

« Art. 41. — Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono:

1. Dottrina generale dello Stato;
2. Politica ed economia corporativa;
3. Storia delle dottrine economiche e politiche;
4. Diritto dell'economia e del lavoro;
5. Legislazione del lavoro;
6. Statistica professionale e demografica.

I vari insegnamenti saranno accompagnati da speciali corsi ed esercitazioni ».

« Art. 42. — Oltre gli esami sulle predette discipline, i perfezionandi sono tenuti anche all'esame di Diritto corporativo, frequentandone il relativo corso, qualora non l'abbiano superato precedentemente.

Il Consiglio della Scuola può dispensare da alcuni esami quei candidati che dimostrino di avere già sostenuto esami sulle dette discipline o su discipline affini ».

« Art. 43. — L'esame di diploma si sostiene, secondo le norme stabilite per l'esame di laurea in giurisprudenza, dopo un corso di almeno un anno e dopo che siano stati superati gli esami di profitto sulle materie della Scuola ».

« Art. 44. — Nella Scuola possono aprirsi concorsi a premio fra gli alunni e possono essere pubblicati lavori dichiarati degni di stampa dal Consiglio direttivo ».

« Art. 45. — La Scuola ha una biblioteca propria ed è dotata degli strumenti tecnici di insegnamento e di indagine ».

Art. 54. — E' sostituito con il seguente:

« Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alle Scuole di perfezionamento sono stabilite nella misura di un quarto di quelle della Facoltà di giurisprudenza.

Gl'iscritti alle Scuole non pagano tassa di immatricolazione ».

Dopo l'art. 96 sono inseriti i due seguenti altri:

« Art. 96-*bis*. — Agli aiuti e assistenti effettivi, che domandano di essere iscritti alla Scuola di perfezionamento nella disciplina che costituisce l'insegnamento del loro rispettivo Istituto, gli anni di servizio prestati nella suddetta qualità sono calcolati e considerati come anni di frequenza alla Scuola di perfezionamento ».

« Art. 96-*ter*. — Su proposta dei direttori delle Scuole, la Facoltà può esonerare da un anno di corso quei laureati che dimostrino con documenti o titoli di studio di possedere già una sufficiente preparazione nel campo della specialità ».

Art. 103. — Si sopprime.

Art. 107. — E' sostituito con il seguente:

« Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Embriologia e anatomia del bambino.
2. Patologia fetale.
3. Patologia, semeiotica e clinica pediatrica medica.
4. Terapia.
5. Malattie infettive contagiose più frequenti nell'infanzia.
6. Chirurgia infantile, con speciale riguardo all'ortopedia.
7. Anatomia patologica delle principali malattie infantili.
8. Radiologia e terapia fisica nelle malattie dell'infanzia.
9. Igiene sociale dell'infanzia e nozioni d'igiene scolastica.
10. Profilassi antitubercolare.
11. Nozioni di oculistica.
12. Nozioni di dermosifilopatia.
13. Nozioni di otorinolaringoiatria.
14. Nozioni di odontoiatria ».

Articoli 112, 118, 119. — Si sopprimono.

Art. 121. — E' sostituito con il seguente:

« Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Embriologia umana e anatomia del bacino e degli organi genitali femminili.
2. Nozioni di fisiologia ostetrica e ginecologica e sul decorso della gravidanza, parto e puerperio normali.
3. *A*) Igiene della gravidanza.
   B) Igiene sociale delle gravide.
4. Profilassi e cure della blenorrea dei neonati.
5. Profilassi delle malattie veneree e sifilitiche.
6. *A*) Patologia della gravidanza.
   B) Patologia del parto.
   C) Patologia del puerperio.
7. I germi della sepsi puerperale, il modo di identificarli e coltivarli, la preparazione dei vaccini e dei sieri curativi.
8. Il campo visivo e i disturbi oculari sulle forme tossiche gravidiche.
9. Ostetricia operativa sulle partorienti ed esercitazioni diagnostiche ed operative sulla macchina ostetrica.
10. Patologia dei genitali femminili e terapia ginecologica.
11. I processi infiammatori, le malformazioni e i tumori delle sfere genitali dal punto di vista anatomo-patologico.
12. Ostetricia medico-legale e sociale.

13. Le cure radioterapiche e la diagnostica radiologica nel campo ostetrico-ginecologico.
14. Sull'allattamento.
15. Malattie del neonato e della prima infanzia e sue cure ».

Articoli 126 e 127. — Si sopprimono.

Art. 130. — E' sostituito con il seguente:

« Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Nozioni di embriologia e di anatomia del naso, della faringe, della laringe e dell'orecchio.
2. Nozioni di fisiologia dei detti organi.
3. Nozioni di patologia generale relativa a detti organi.
4. Nozioni di anatomia patologica delle principali lesioni delle specialità.
5. Semeiotica e tecnica endoscopica.
6. Clinica delle malattie dell'orecchio, naso, seni accessori, faringe, laringe, esofago.
7. Tecnica operatoria dei diversi interventi.
8. Nozioni di igiene.
9. Nozioni di pediatria.
10. Nozioni di medicina legale.
11. Nozioni di oculistica.
12. Nozioni di neurologia ».

Art. 133. — Si sostituisce con i seguenti, premettendo l'intestazione « Scuola di perfezionamento in oculistica ».

« Art. 133. — Il corso della Scuola ha la durata di tre anni.

Art. 133-*bis*. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1. Anatomia dell'occhio.
2. Fisiologia dell'occhio.
3. Anatomia patologica dell'occhio.
4. Semeiotica e clinica delle malattie oculari.
5. Diottrica.

Art. 133-*ter*. — I corsi sono tenuti da professori di ruolo col concorso degli assistenti effettivi dei singoli istituti e dei liberi docenti. I corsi teorici sono integrati da internati ed esercitazioni pratiche.

L'internato s'intende continuativo per la Clinica oculistica nelle sue varie sezioni e negli ambulatori e laboratori.

Art. 133-*quater*. — Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza ai corsi ed alle esercitazioni.

Art. 133-*quinquies*. — Gli esami di profitto sono dati per gruppo alla fine di ogni anno e prima dell'esame di diploma, secondo le disposizioni della Facoltà.

Art. 133-*sexies*. — Al termine del corso gli iscritti conseguono il diploma dopo aver superato le prove di esame, consistenti nella discussione di una tesi scritta, su argomento avente attinenza alla disciplina, ed in prove cliniche atte a dimostrare la loro maturità scientifica.

Art. 133-*septies*. — Il numero degli ammessi alla iscrizione al corso è di cinque, ed è data la preferenza agli aiuti ed assistenti ».

Art. 135. — Prima dell'ultimo comma si inserisce il seguente:

« La Facoltà potrà proporre anno per anno alle autorità accademiche che siano tenuti per incarico corsi parziali sulle materie sopraindicate, in aggiunta od in sostituzione di altri insegnamenti per incarico ».

Art. 138. — Nell'elenco degli istituti scientifici e laboratori, dopo il n. 4, si inserisce, con il n. 5, il seguente: « Istituto e laboratorio di chimica fisica », spostandosi la numerazione per gli istituti successivi.

Art. 152. — Nell'elenco degli insegnamenti particolari della Scuola di farmacia è aggiunto il seguente: « Chimica clinica ».

In conseguenza delle variazioni ed aggiunte disposte con il presente decreto, dovrà essere anche modificata la numerazione degli articoli dello statuto della Regia università di Pisa dal 96-*bis* in poi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 177. — FERZI.

Numero di pubblicazione **484**.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1930, n. **181**.
Contributo scolastico dovuto dal comune di Torrebelvicino in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 18 ottobre 1927 che stabilisce le sedi dei Provveditorati agli studi e le relative circoscrizioni, ed il R. decreto 2 dicembre 1928 che lo modifica;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, numero 2996, e l'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722;

Veduti i commi 2°, 3° e 4° dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 360;

Veduto il R. decreto 8 marzo 1925 per effetto del quale l'amministrazione delle scuole elementari del comune di Torrebelvicino fu assunta dal Consiglio scolastico del Veneto a decorrere dal 1° gennaio 1925;

Veduto l'elenco delle scuole classificate e provvisorie legalmente istituite ed esistenti nel citato Comune alla predetta data del 1° gennaio 1925: elenco compilato dal Regio provveditore agli studi di Venezia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Torrebelvicino, della provincia di Vicenza, deve versare nella Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, il cui ammontare rimane stabilito nell'annua somma di L. 7200, risultante dall'elenco annesso al presente decreto, per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1928.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 157. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni devono annualmente versare nella R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 18 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, per il periodo 1° gennaio 1925-31 dicembre 1928.

Numero d'ordine	COMUNI	Numero dei posti di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			per ogni posto d'insegnante di scuola classificata o provvisoria legalmente istituita	Totale
	I. — Provincia di VICENZA.			
1	Torrebelvicino.	9	800	7.200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 485.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1930, n. 197.

Contributo governativo di dieci milioni per la costruzione del nuovo ospedale di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi ad assicurare il finanziamento dei lavori di costruzione dei nuovi fabbricati dell'Ospedale civile di Venezia;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' assegnato all'Ospedale civile di Venezia un contributo a carico dello Stato del complessivo importo di dieci milioni nelle spese di costruzione dei nuovi edifici ospedalieri. Il contributo sarà ripartito in quattro rate, la prima e la seconda di L. 2.000.000 e la terza e la quarta di L. 3.000.000, e le somme corrispondenti saranno stanziate negli stati di previsione del Ministero dell'interno relativi agli esercizi 1929-1930, 1930-1931, 1931-1932 e 1932-1933.

Art. 2.

Ciascuna rata sarà versata nella contabilità speciale della Regia prefettura di Venezia e sarà pagata dal prefetto in base a nulla osta da rilasciarsi dall'ingegnere capo del Genio civile da cui risulti che i lavori eseguiti raggiungono il triplo del contributo da pagarsi.

Le somme non erogate in un esercizio andranno in aumento della rata dell'esercizio successivo.

Art. 3.

Con successivo provvedimento saranno apportate allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1929-1930 le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Capo del Governo, Ministro per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 174. — FERZI.

Numero di pubblicazione 486.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1930, n. 196.

Proroga di agevolazioni fiscali a favore dell'industria automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, successivamente modificata e convertita in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, recante provvedimenti per l'industria automobilistica;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogata di tre anni la validità del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 333, concernente la franchigia doganale e dalla tassa di vendita per la benzina, il petrolio e gli oli minerali greggi, destinati al consumo per il collaudo delle vetture automobili.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire le norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 173. — FERZI.

Numero di pubblicazione 487.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1930, n. 174.

Restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche per automobili, motocicli e velocipedi, che si esportano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, modificato dall'art. 2 del R. decreto 10 settembre 1923, n. 1972;
Udito il Comitato consultivo di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, modificato con R. decreto 4 settembre 1924, n. 1408;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' concessa la restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione delle coperture pneumatiche per automobili, motocicli e velocipedi, che si esportano.
I quantitativi di cotone da ammettere al beneficio di cui al precedente comma saranno accertati con le modalità che verranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 294, *foglio* 147. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 488.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 191.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Ospedale e Sanatorio Benito Mussolini » con sede in Ragusa.

N. 191. R. decreto 18 febbraio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico dell'Opera pia « Ospedale e Sanatorio Benito Mussolini » con sede in Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione 489.

REGIO DECRETO 23 gennaio 1930, n. 200.

Erezione in ente morale dell'« Opera pia Zaccaria Liautaud e figli Vincenzo ed Enrico » con sede in Torino.

N. 200. R. decreto 23 gennaio 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'« Opera pia Zaccaria Liautaud e figli Vincenzo ed Enrico », con sede in Torino, viene eretta in ente morale sotto una propria amministrazione e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1930 - *Anno VIII*

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1930.

Istituzione del campo di fortuna di Siracusa.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;
Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Siracusa la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:
Dissodamento del terreno e riporto di materie per rendere il campo uniforme e pianeggiante - Demolizione delle case coloniche e delle strade campestri esistenti entro la zona del campo - Abbattimento di alberi - Taglio e distruzione del canneto - Sistemazione dei fossi di scolo per le acque piovane e sorgive - Aratura, erpicatura e rullatura leggera del campo - Impianto del prato stabile asciutto - Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.
Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi otto a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(1889)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1930.
Istituzione del campo di fortuna di Enna.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Enna la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Costruzione di una strada d'accesso al campo e di collegamento con la provinciale Enna-Barrafranca - Dissodamento del terreno e agguagliamento generale del piano in modo da assegnargli una pendenza uniforme - Rullatura leggera del campo - Impianto del prato stabile asciutto - Costruzione dei segnali a terra e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi cinque a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1930.
Istituzione del campo di fortuna di Zappulla, in provincia di Messina.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Zappulla, in provincia di Messina, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Dissodamento del terreno e agguagliamento generale del piano in modo da assegnargli una uniforme pendenza - Colmatura di tutti i canali che intersecano il campo - Costruzione delle necessarie opere di drenaggio per assicurare lo smaltimento delle acque - Deviazione della strada a fondo naturale, che attraversa la zona e ricostruzione di essa lungo il limite sud-est del campo stesso - Spostamento della linea telegrafica che attraversa il campo e ricostruzione di essa a sud-ovest del campo stesso fuori la zona di servitù - Abbattimento degli alberi ad alto fusto esistenti sul lato est della strada comunale che conduce alla stazione ferroviaria di Zappulla - Aratura, erpicatura e rullatura leggera del campo - Impianto del prato stabile asciutto - Costruzione dei segnali d'atterraggio e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi otto a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(1890)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1930.
Istituzione del campo di fortuna di Campofelice-Roccella, in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1630, relativa alle servitù aeronautiche ed alla sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna lungo le rotte aeree dei velivoli;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista nell'art. 1 della suddetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito il campo di fortuna di Campofelice-Roccella, in provincia di Palermo, la cui precisa ubicazione ed ampiezza risulta dall'annessa planimetria.

Art. 2.

Per la costituzione e la sistemazione del suddetto campo di fortuna debbono eseguirsi le seguenti opere:

Demolizione dei canaletti in muratura di cemento « saie » che attraversano e costeggiano il campo - Costruzione delle necessarie opere di drenaggio per assicurare lo smaltimento delle acque - Deviazione della strada campestre che attraversa il campo e ricostruzione di essa in prossimità del limite est - Colmata di un fosso esistente e sgombero della raccolta di pietre - Aratura, erpicatura e rullatura leggera del campo - Impianto del prato stabile asciutto - Costruzione dei segnali a terra e del nominativo del campo - Impianto dell'antenna per segnalazioni con manica a vento.

Tali opere debbono compiersi entro il termine di mesi sette a datare dal presente decreto.

Art. 3.

Le servitù aeronautiche previste nell'art. 8 della legge 23 giugno 1927, n. 1630, per il suddetto campo di fortuna, sono estese anche alla zona di terreno adiacente al campo stesso.

La delimitazione di tale zona risulta dalla cennata planimetria allegata al presente decreto.

Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: RICCARDI.

(1891)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. L-55.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Liebl Ernesto;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Parenzo e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Liebl Ernesto fu Pietro e della fu Radin Tomasina, nato a Zaravecchia il 26 dicembre 1883 e residente a Parenzo, di condizione impiegato statale, è accordata la riduzione in forma italiana da Liebl in « Carini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Marich Elena fu Elia e di Scarizza Anna, nata a Knin (Dalmazia) il 3 gennaio 1888 ed ai figli: Allegra, nata a Planina il 17 aprile 1910; Carmen, nata a Scardona il 6 dicembre 1911, e Pietro, nato a Enin il 24 luglio 1919.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 9 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: LEONE LEONE.

(610)

N. L-216.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Lonzar Teresa ved. di Francesco, figlia del fu Vincenzo Signoretto e della fu Rosa Surian, nata a Capodistria il 2 aprile 1875, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli legittimi nati a Capodistria: Rosa, il 3 gennaio 1905; Mario, il 10 marzo 1907; Vittorio, il 25 febbraio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(612)

N. L-218.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Lonzar Antonia ved. di Giovanni, figlia del fu Giovanni Parovel e della fu Steffé Caterina, nata a Capodistria il 3 marzo 1869, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio legittimo Giovanni, nato a Capodistria il 28 agosto 1892, ed al cognato Lonzar Giovanni fu Giovanni e fu Pelaschiar Maria, nato a Capodistria il 4 marzo 1862.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(613)

N. L-219.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lonzar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Lonzar Amelia, figlia del fu Antonio Giovanni e della Dobrilla Luigia, nata a Capodistria il 1° marzo 1909, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lonza ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Maria, nata a Capodistria il 30 novembre 1911, ed ai fratelli nati a Capodistria: Giovanni, il 7 giugno 1910; Vittorio, il 16 luglio 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1929 - Anno VII

p. *Il prefetto*: ROBERTO RIZZI.

(615)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha, in data 23 marzo 1930, presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1930, n. 66, concernente provvedimenti tributari in materia di tasse di bollo.

(1905)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Cessazione di notaro dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 17 marzo 1930, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Vecellio Giuseppe, residente nel comune di Auronzo, distretto notarile di Belluno, è stato dispensato dall'ufficio, per limite d'età, con effetto dal 29 aprile 1930, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 22 marzo 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(1906)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 137.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 460 — Data: 16 febbraio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: D'Addosio Antonio di Nicola, per conto minore Costanza fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico al portatore: 4 — Ammontare della rendita: L. 150, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. X n. 3849 — Data: 8 settembre 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Canepa Teresa-Giuseppina fu Giovanni — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 87,50, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 1° marzo 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1287)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 68.

Media dei cambi e delle rendite

del 26 marzo 1930 - Anno VIII

Francia	74.80	Belgrado	33.77
Svizzera	369.75	Budapest (Pengo)	3.34
Londra	92.959	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.666	Norvegia	5.112
Spagna	239 —	Russia (Cervonetz)	97.75
Belgio	2.667	Svezia	5.135
Berlino (Marco oro)	4.56	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.691	Danimarca	5.115
Praga	56.64	Rendita 3.50 %	67.325
Romania	11.35	Rendita 3.50 % (1902)	62 —
Peso Argentino Oro	16.31	Rendita 3 % lordo	41.50
Peso Argentino Carta	7.16	Consolidato 5 %	80.25
New York	19.087	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.05	I Serie	74.80
Oro	368.29	II Serie	73.20

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 3ª Pubblicazione. (Elenco n. 29).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	446166	250 —	Galimberti Luigi di Cesare, minore sotto la p. p. della madre Colombo *Enrichetta* fu Pasquale, ved. Galimberti, dom. a Milano.	Galimberti Luigi fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Colombo *Angela* fu Pasquale, ved. Galimberti, dom. a Milano.
3.50 %	109518	700 —	Accame *Maddalena* di Pietro, moglie di Chiozza Nicolò, dom. in Pietraligure (Genova), vincolata.	Accame *Nicoletta-Maddalena* di Pietro, moglie di Chiozza Nicolò *o Nicola* ecc., come contro.
»	430036	910 —	Accame *Maddalena* di Pietro, ved. di Chiozza Nicola o Nicolò, dom. a Loano (Genova).	Accame *Nicoletta-Maddalena* ecc., come contro.
»	353216	262 —	Chiozza Bernardo fu Nicolò, minore sotto la p. p. della madre Accame *Maddalena*, dom. in Loano (Genova); con usuf. vitalizio ad Accame *Maddalena* di Pietro.	Chiozza Bernardo fu Nicolò *o Nicola*, minore sotto la p. p. della madre Accame *Nicoletta-Maddalena*, dom. come contro; con usuf. vitalizio ad Accame *Nicoletta - Maddalena* di Pietro.
Cons. 5 %	40107	800 —	D'Albore Diego fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre *Guariello* Anna fu Domenico, ved. di D'Albore Francesco, dom. a Napoli.	D'Albore Diego fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre *Guarriello* Anna fu Domenico ecc., come contro.
» » » »	40108 40109 40110 40111	800 — 800 — 800 — 800 —	D'Albore Maria-Filomena D'Albore Virginia D'Albore Emilio D'Albore Diego, Maria-Filomena, Virginia ed Emilio } fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre *Guariello* Anna fu Domenico, ved. di D'Albore Francesco, dom. in Napoli. L'ultima rendita è con usufrutto vitalizio a *Guariello* Anna fu Domenico, ved. di D'Albore Francesco, dom. in Napoli.	D'Albore Maria-Filomena D'Albore Virginia D'Albore Emilio D'Albore Diego, Maria-Filomena, Virginia ed Emilio } fu Francesco, minori sotto la p. p. della madre *Guarriello* Anna fu Domenico, ved. ecc. come contro. L'ultima rendita è con usuf. vitalizio a *Guarriello* Anna fu Domenico, ved. ecc. come contro.
3.50 %	401398	700 —	Cavallo Giuseppina, Annetta, Giacomo, Giovanni, Giuseppe ed Edoardo fu Giacomo, gli ultimi due minori sotto la p. p. della madre Jorio *Anna* fu Domenico, ved. Cavallo, dom. in Pinerolo (Torino), eredi indivisi del detto loro padre, con usuf. vitalizio a Jorio *Anna* fu Domenico, ved. di Cavallo Giacomo, dom. in Pinerolo.	Cavallo Giuseppina, Annetta, Giacomo, Giovanni, Giuseppe ed Edoardo fu Giacomo, gli ultimi due minori sotto la p. p. della madre Jorio *Maria-Anna* ecc. come contro; con usuf. vitalizio a Jorio *Maria-Anna* ecc. come contro.
»	350519	5082 —	Pareto *Rosetta* fu Giacomo-Filippo, moglie di Gattorno Michele fu Sebastiano, dom. in Genova.	Pareto *Maria-Rosa-Vittoria* fu Giacomo-Filippo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	24973	2000 —	Rovetta *Luigi-Oliviero* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Fogazzi Angelina fu Luigi ved Rovetta, dom. a Brescia, con usuf. a quest'ultima.	Rovetta *Oliviero* fu Pietro, minore ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	85330	215 —	Martines Amelia-Annita-Adelaide fu Giovanni, moglie di Aversa Salvatore, dom. a Messina, con usuf. vitalizio a Porri *Chiarina* fu Bernardino, ved. di Martines Giovanni, dom. a Naso (Messina).	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a Porri *Maria-Chiara* fu Bernardino, ved. ecc. come contro.
»	246520	2360	Peretti *Alberto* di Oreste, minore sotto la p. p. del padre e nascituri da Calò Vittoria fu Giacomo, moglie di Peretti Oreste, dom. a Verona.	Peretti *Umberto* di Oreste, minore ecc. come contro.
3.50 %	442996	560 —	Galimbert *Ottavia* fu Carlo, moglie di Cassinis Giovanni Battista, dom. a Torino - vincolata.	Galimberti *Maria-Paola-Ottavia detta Ottavia* fu Carlo, moglie ecc. come contro.
»	744751	35 —	Iacolino Angela di Antonio, moglie di Cascio Calogero fu Salvatore, dom. a Favara (Girgenti); con usuf. vitalizio a *Distefano Rosa* fu Pasquale, moglie di Iacolino Antonio.	Intestata come contro; con usuf. vitalizio a *Di Stefano Mariarosa* fu Pasquale, moglie ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 15 febbraio 1930 - Anno VIII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1121)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

(1ª *pubblicazione*).

Concorso per professore non stabile alla cattedra di zootecnia, presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 6 e 30 novembre 1924, nn. 1851 e 2172, 27 ottobre 1927, n. 2135, ed il regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1925, n. 1762;

Visto il R. decreto 7 dicembre 1924 (registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre successivo, registro n. 11, Economia nazionale, foglio 125) di ripartizione dei posti di professore di ruolo dei Regi istituti superiori agrari fra gli Istituti stessi;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Vista la legge 27 giugno 1928, n. 1047;

Sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore per l'educazione nazionale;

Visto il parere favorevole del Ministro per le finanze;

Decreta:

E' aperto il concorso per professore non stabile alla cattedra di zootecnia presso il Regio istituto superiore agrario di Portici.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale per l'istruzione superiore) la loro domanda in carta legale da L. 3, entro quattro mesi dalla prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto, corredata dai seguenti documenti:

a) una esposizione in carta libera, in sei copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco, in carta libera, ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i titoli e le pubblicazioni. Fra queste ultime, che dovranno presentarsi possibilmente in cinque esemplari, dovrà esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso;

d) l'atto di nascita;

e) il certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano;

f) il certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

g) attestato di buona condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo, inoltre quelli di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*), dovranno essere legalizzati, quelli di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), dovranno essere di data non inferiore di oltre quattro mesi rispetto alla data di scadenza del concorso.

I concorrenti, i quali comunque appartengano all'insegnamento o all'Amministrazione dello Stato, sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*); debbono invece presentare una attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione stessa, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Sono ammessi soltanto lavori stampati, in nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettate dopo tale giorno nuove pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Roma, addì 14 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: GIULIANO.

(1910)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.